



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO
per somministrazione alimenti e bevande negli spacci annessi
ai circoli privati.

* * * * *

(Allegato alla deliberazione consiliare n°43 del 01/07/1997)

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n°287.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra cittadini, le quali:
 - a) abbiano finalità assistenziali perseguite attraverso attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
 - b) siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;
 - c) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n°564;
 - d) aderiscano a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - e) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante.

ART . 3 - DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ

- 1 - La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, è intrapresa su denuncia di inizio dell'attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n°241.
- 2 - La denuncia di inizio di attività deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, essere indirizzata al Sindaco e contenere:
 - a) la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
 - b) l'ente nazionale cui il circolo aderisce;

- c) l'indirizzo della sede del circolo;
 - d) l'orario dell'attività sociale;
 - e) il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, Comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente.
 - f) se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;
 - g) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
 - h) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92.
- 3 - Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
- a) numero, data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) codice fiscale e partita IVA.
- 4 - Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
 - b) statuto e atto costitutivo del circolo;
 - c) dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci; autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
 - e) tagliando di attestazione del versamento della tassa di concessione comunale;

- f) fotocopia del contratto di affitto del circolo o dichiarazione proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo, che è consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
 - g) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - h) qualora esista un affidatario, il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione effettuata esclusivamente ai soci del circolo e il certificato di iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - i) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.
- 5 - I documenti di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 4. possono essere sostituiti da una dichiarazione del presidente del circolo resa ai sensi della legge 241/90, con cui il presidente dichiara che il circolo dispone dei requisiti e delle autorizzazioni previste alle lettere stesse.
- 6 - In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, secondo le modalità di cui ai commi 1. e 2., con allegati i documenti di cui alle lettere c, d e h, comma 3.

ART. 4 - REQUISITI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- 1 - L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti, negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
- a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
 - b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicitamente contenute nel regolamento di condominio;
 - c) il circolo al momento della comunicazione deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;
 - d) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali,

per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;

e) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;

f) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2 - Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3 - Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

4 - Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge n°287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1 - Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociale e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente. È considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il Circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio.

2 - I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati del D.M. 17 dicembre 1992, n°564 "regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE

- 1 - La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci previsti all'art. 5, comma 1. La relativa prescrizione è riportata sull'autorizzazione.
- 2 - Per i circoli sportivi in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all' inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
- 3 - In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2 richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2, può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

ART. 7 - ALTRE ATTIVITÀ

- 1 - Nei circoli di cui al presente regolamento, e a condizione che l'attività sia riservata ai soci, è consentito:
 - a) la vendita per asporto di alimenti, di bevande o di altre merci (limitatamente ai generi di cui alle tabelle merceologiche I - VI - VII - IX e articoli casalinghi) previa autorizzazione comunale, a norma dell'art. 34 della legge 426/1971 e dell'art. 53 del D.M. 4 agosto 1988 n°375, purché il titolare del circolo o la persona preposta alla vendita sia iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 426/1971;
 - b) lo svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box di biliardini elettrici, di video giochi e in genere di congegni automatici o semiautomatici di trattenimento;
 - c) lo svolgimento di rappresentazioni o trattenimenti, riservati ai soci.

ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 1 - Ai Circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

- a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso del presente regolamento, nonché il pagamento di biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, in occasioni di spettacoli o trattenimenti;
 - b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
 - c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
- 2 - I Circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
- a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
 - b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.
- 3 - L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio, da nuova affiliazione ad altro ente.
- 4 - Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1° e 2° comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

ART. 9 - ORARI E PRESCRIZIONI

- 1 - Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali. Gli orari devono essere comunicati al Comune.
- 2 - Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.
- 3 - Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere immediatamente comunicata al Comune.

ART. 10 - RINNOVI DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1 - Le autorizzazioni per gli spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate a condizione che i relativi enti comunichino entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei circoli dei quali è stata rinnovata l'affiliazione, con indicati gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa annuale di concessione comunale, ove prescritta.
- 2 - Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della legge 241/91.
- 3 - Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante. Deve inoltre consegnare al Comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

ART. 11 - RAPPORTI CON GLI ENTI NAZIONALI

- 1 - Gli Enti devono comunicare tempestivamente al Comune e agli altri Enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico, dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un Ente all'altro: comunque il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.
- 2 - Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.
- 3 - Il Comune convoca due volte all'anno gli enti nazionali per la verifica della situazione in atto, di norma nei mesi di aprile ed ottobre.

ART. 12 - SANZIONI

- 1 - Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'art. 5, comma 1, oppure al di fuori dei limiti di cui all'art. 6, o si verifichino le situazioni di cui all'art. 8, e si accerti quindi la violazione alla legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994.

Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si revoca l'autorizzazione e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

- 2 - Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e di quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
- 3 - Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime si accertino violazioni al regolamento di Polizia urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- 4 - Qualora si accertino ulteriori violazioni alle norme del presente regolamento vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 106 T.U. 3 marzo 1934 n°383 (Legge Comunale e Provinciale) con il pagamento di una somma compresa tra lire 100.000 e lire 1.000.000.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.